



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**

AOO INGV

Protocollo Generale - U

N. 0007676

del 23/05/2018



il Direttore

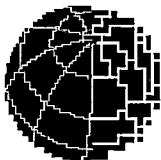
Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 583/2018 del 14/05/2018 – Allegato N al Verbale n. 03/2018 concernente: Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed altri.

Tullio PSPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 583/2018

Allegato N al verbale n. 03/2018

Oggetto: Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed altri.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8 comma 6 lettera f) il quale prevede che il CdA *...delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed altri, che si impegnano a: 1. raccogliere le proposte progettuali della comunità della ricerca scientifica; 2. stilare un piano di lavoro al fine di arrivare ad un sistema distribuito e federato di banca dati nazionale con un portale di accesso unico, operativo presso il sito web della COI e gestito dall'Italian Oceanographic Data Committee a cui tutti gli enti partecipano; 3. alimentare le proprie banche dati e renderle interoperabili per il National Oceanographic Data Center; 4. sviluppare le elaborazioni grafiche dei dati; 5. sperimentare nuove tecniche, metodologie di validazione dei dati; 6. sviluppare ricerca e formazione;
- **CONSIDERATO** che le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico nella ricerca scientifica;
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Dipartimento;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente, alla definizione nonché alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed altri (all.1).

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 14/05/2018

La segretaria verbalizzante
(Avv. Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

- CNR
- l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (di seguito “OGS”, ente pubblico di ricerca con sede in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c, PEC ogs@pec.it, codice fiscale e P. IVA 00055590327, rappresentato dalla Presidente e legale rappresentante prof.ssa Maria Cristina Pedicchio, nata a Trieste (TS) il , domiciliata per la propria carica presso l'OGS;
- ISPRA
- ENEA
- CONSIMA
- IIM
- INGV
- SZN

nel prosieguo individualmente “Parte” o collegialmente “Parti”;

PREMESSO

- che con provvedimento del Presidente del CNR n.5 del 18 Dicembre 2013 è stata rinnovata la Commissione Oceanografica Italiana (COI), composta da rappresentanti delle Parti, con i seguenti compiti:
 - assolvere le funzioni di "National Coordination Body" previsto dallo Statuto dell'International Oceanographic Commission-IOC dell'UNESCO;
 - fornire indirizzi e proposte per una efficace partecipazione italiana alle attività all'IOC;
 - formulare proposte relative all'organizzazione della partecipazione italiana all'IOC (Assemblea generale, Consiglio esecutivo e Comitati/organismi sussidiari);
 - fornire il necessario supporto al CNR sulle tematiche riguardanti iniziative e attività internazionali promosse dall'IOC e da altri organismi intergovernativi in genere;
 - costituire un tavolo di discussione scientifica e di coordinamento per la rappresentanza e presenza presso IOC-UNESCO con tutti gli Enti e Istituzioni interessate;
 - presentare la posizione della comunità scientifica oceanografica italiana attraverso la corrispondenza e la partecipazione attiva all'Assemblea e al Consiglio Esecutivo dell'IOC;

- che uno dei programmi di IOC è IODE "Intergovernmental Oceanographic Commission/Intergovernmental Oceanographic Data Exchange", e che nell'ambito di tale programma IOC ha pubblicato sul proprio portale alcune raccomandazioni in tema di strutture nazionali di gestione dati; in particolare viene esplicitato che *"In order to manage the distributed architecture it is recommended to establish a National Oceanographic Data and Information Coordination Committee composed of all stakeholders involved in data collection and management."*
- che la COI, per il raggiungimento di questo obiettivo, ha costituito formalmente il gruppo di lavoro denominato IODE, che ha elaborato uno schema di collaborazione fra gli enti e discusso le possibili modalità operative.
- Che inoltre l'IOC per il raggiungimento degli obiettivi IODE raccomanda che: *"... a national facility be assigned the role of IODE National Oceanographic Data Centre (NODC) and will form part of the IODE global network of NODCs"*.
- Che la COI, per il raggiungimento di questo obiettivo ha ravvisato la necessità di sviluppare un portale di accesso ai dati di proprietà degli enti aderenti alla COI, per consentirne la massima diffusione, configurando il possibile flusso di informazioni come da schema allegato (Allegato "A");
- che la Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca della Commissione Europea ha pubblicato la comunicazione Marine Knowledge 2020 con il proposito di sbloccare il potenziale di conoscenza sull'ambiente marino europeo e che tale comunicazione mira principalmente a migliorare la conoscenza dei mari e gli oceani europei e a favorire l'utilizzo dei dati marini rendendo l'accesso più facile e meno costoso nonché la competitività tra gli utenti dei dati marini;
- che numerose iniziative Europee (Copernicus, SeaDataNet, EMODnet e MSFD) necessitano di un forte coordinamento nella gestione dei dati marini, al fine di sviluppare una federazione di sistemi informativi che consentano l'accesso ai dati stessi e fornire quindi una base per ulteriori osservazioni e ricerca sull'ecosistema marino, anche al fine di supportare il miglioramento dello stato del nostro mare;
- che l'Italia in ambito IOC, e più in generale in un contesto internazionale, non dispone di un sistema di gestione dei dati marini unificante e rispondente alle attuali esigenze della comunità

- scientifica;
- che per l'espletamento dei loro compiti istituzionali e in progetti di ricerca le Parti svolgono campagne di acquisizione di dati marini fisici, chimici, geologici e biologici, dati meteorologici nonché producono dati numerici e rianalisi, attraverso l'uso di misure satellitari e di modelli;
 - che lo sviluppo tecnologico è in grado di fornire un numero sempre maggiore di elementi informativi e richiede una sempre maggiore efficienza nel trattamento informatico dei risultati e l'organizzazione di Banche Dati tematiche;
 - che per svolgere la propria attività le parti si avvalgono di proprie unità operative di ricerca e di metodologie moderne per l'acquisizione e l'elaborazione di dati sopracitati;
 - che è interesse comune delle Parti sviluppare, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, una collaborazione su comuni temi di ricerca ed attività collegate tesa a fornire prodotti e servizi di pubblica utilità ottimizzando le risorse disponibili;
 - ritenuto necessario condividere metadati e dati tra le Parti, pur garantendo la visibilità dei singoli Enti, al fine di avere un unico accesso ai dati Italiani e di consentire la massima visibilità dei dati acquisiti dagli istituti Italiani a livello europeo ed internazionale;
 - che le Parti intendono favorire la creazione di una infrastruttura italiana distribuita di sistemi informativi;
 - visto l'articolo 15 della legge 241/1990 e s.m.i.;

Articolo 1

Oggetto dell'accordo

Le Parti, al fine di sviluppare quanto esposto nelle premesse, si impegnano a:

- Raccogliere le proposte progettuali della comunità della ricerca scientifica;
- Stilare un piano di lavoro al fine di arrivare ad un sistema distribuito e federato di banca dati nazionale con un portale di accesso unico, operativo presso il sito web della COI e gestito dal Italian Oceanographic Data Committee a cui tutti gli enti partecipano;
- Alimentare le proprie banche dati e renderle interoperabili per il National Oceanographic Data Center che rappresenta il riferimento nazionale per l'IOC che opererà sotto l'egida della COI;
- Sviluppare elaborazioni grafiche dei dati;
- Sperimentare nuove tecniche, metodologie di validazione dei dati;
- Sviluppare ricerca e formazione;



A tale fine le Parti potranno promuovere e coordinare scientificamente la partecipazione a programmi di ricerca nazionali ed internazionali anche indirizzati al reperimento di finanziamenti per le attività comuni nell'ambito dei sistemi informativi;

Articolo 2

Obblighi delle parti

Per l'attuazione dei programmi le Parti aderenti al presente Accordo si impegnano reciprocamente a:

- a. Condividere i dati e metadati raccolti durante i rilievi pregressi e futuri nell'ambito delle loro attività di ricerca e istituzionali al fine di renderli disponibili sul portale della COI, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale delle Parti e sul loro utilizzo concertato nel caso di eventuale diffusione;
- b. Favorire la partecipazione reciproca alle attività operative organizzate in quest'ambito all'interno delle proprie attività istituzionali di ricerca,
- c. Promuovere la reciproca attività formativa,
- d. Favorire la creazione di banche dati specialistiche,
- e. Partecipare alla progettazione, implementazione e funzionamento del sistema federato e distribuito di banca dati nazionale.

Articolo 3

Decorrenza e validità

Il presente Accordo entra in vigore dopo la firma delle Parti ed ha una validità di cinque anni.

Esso potrà essere rinnovato espressamente per ulteriori quinquenni mediante scambio di PEC.

Le Parti potranno, con preavviso di due mesi, a mezzo PEC, recedere dal presente Accordo.

Articolo 4

Referenti

Ciascuna Parte nominerà un proprio Referente nell'ambito del presente accordo.

Articolo 5

Proprietà ed utilizzo dei dati

Le Parti concordano nell'adozione della Data Policy riportata nell'Allegato "B".

Articolo 6

Tutela dei dati

Le Parti, per le proprie finalità istituzionali, hanno il diritto di utilizzare i risultati conseguiti in base alla presente Accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire il riserbo delle informazioni tecnico scientifiche o dei dati indicati come riservati da una di esse.

Le Parti potranno diffondere anche indipendentemente i risultati conseguiti avendo cura di menzionare il presente Accordo e gli enti partecipanti.

Articolo 7

Modifiche

Ferme restando le finalità di cui sopra, il presente Accordo potrà essere modificato d'intesa tra le parti; le modifiche dovranno essere concordate per iscritto ed entreranno in vigore dopo la ratifica delle stesse da parte di tutti i firmatari dell'Accordo.

L'Accordo è aperto alla firma anche di altri Enti, Università, Istituzioni che decidessero autonomamente di partecipare alle finalità dello stesso, previa approvazione espressa delle Parti firmatarie.

Articolo 8

Controversie giuridiche

Eventuali controversie nascenti dall'esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla competenza del Foro di Roma.

Articolo 9

Registrazione

Il presente accordo, essendo una scritta privata priva di contenuto patrimoniale, verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, Tariffa Parte II, articolo 4 del D.P.R. 131/1986.

Articolo 10

Stipula

Il presente accordo viene firmato digitalmente dalle Parti in conformità al disposto dell'articolo 15, comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i.

Per il CNR

F.to Prof.



Proposta di Costituzione del Italian Oceanographic Data Committee.

A seguito della riunione del Gruppo di Lavoro IODE del 20 Settembre, 2016, tenuto conto delle raccomandazioni dell'IOC/IODE sulle strutture nazionali di gestione dati oceanografici (riportate integralmente nel testo che segue) e del documento di indirizzo già approvato dalla COI (documento COI 8.3 del 17 Marzo, 2010 a cura di Giuseppe Manzella e Renzo Mosetti), si propone la costituzione del "Italian Oceanographic Data Committee" – **IODC** composto da tutti gli Enti rappresentati nella COI.

{Raccomandazioni IODE/IOC sulle strutture Nazionali:

(http://iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=100064)

"Coordination of data and information management at the national level

Until the late 1980s oceanographic data were mostly managed in a centralized national facility, i.e. a National Oceanographic Data Centre (NODC). Data consisted mostly of research cruise data or research projects, provided by research scientists to the data centres in delayed-mode. The delay between the observation and the submission to the data centre could be days to years depending on the data type. Often data would be submitted to the data centre only when the scientist had finished with it, often when a scientific paper was published. The task of the data centre, once the data were received, was to assess the quality of the data through a number of tests and procedures (e.g. valid temperature readings). Data were then archived for use by other "secondary users".

Today's picture is very different. Since the development of operational oceanography and the establishment of the Global Ocean Observing System (GOOS) the number of data types and volumes of data have grown greatly. In addition, many projects and programmes have developed their own data management systems, often without coordinating with existing NODCs. *The national data centres are therefore often unaware of new data streams and these are often not included in the NODC data systems.* In some cases when a project ends, large volumes of data were simply left

unattended and have been lost.

It is therefore essential that, *at the national level, all ocean observation and research is properly coordinated and a data management plan prepared as part of every initiative*. The NODC should be involved during the drafting of these data management plans. The following key national outcomes can have a fundamental dependence on an effective national oceanographic management system and should be considered when developing the data management plan:

- Detecting and forecasting oceanic components of climate variability and change,
- Facilitating safe and efficient marine operations,
- Managing marine resources for sustainable use,
- Preserving and restoring healthy marine ecosystems,
- Mitigating natural hazards, and
- Support for the marine research community.
- Ensuring national security,

The rapid expansion of the number and capability of observation platforms, the number of data types and the volume of data collected means that NODCs are unlikely to be able to take responsibility for the management of all data types. *Data management at the national level will therefore often move from a single centralized centre to a distributed system composed of a number of data centres*. These centres can be permanent or may be project-based and are thus limited in time.

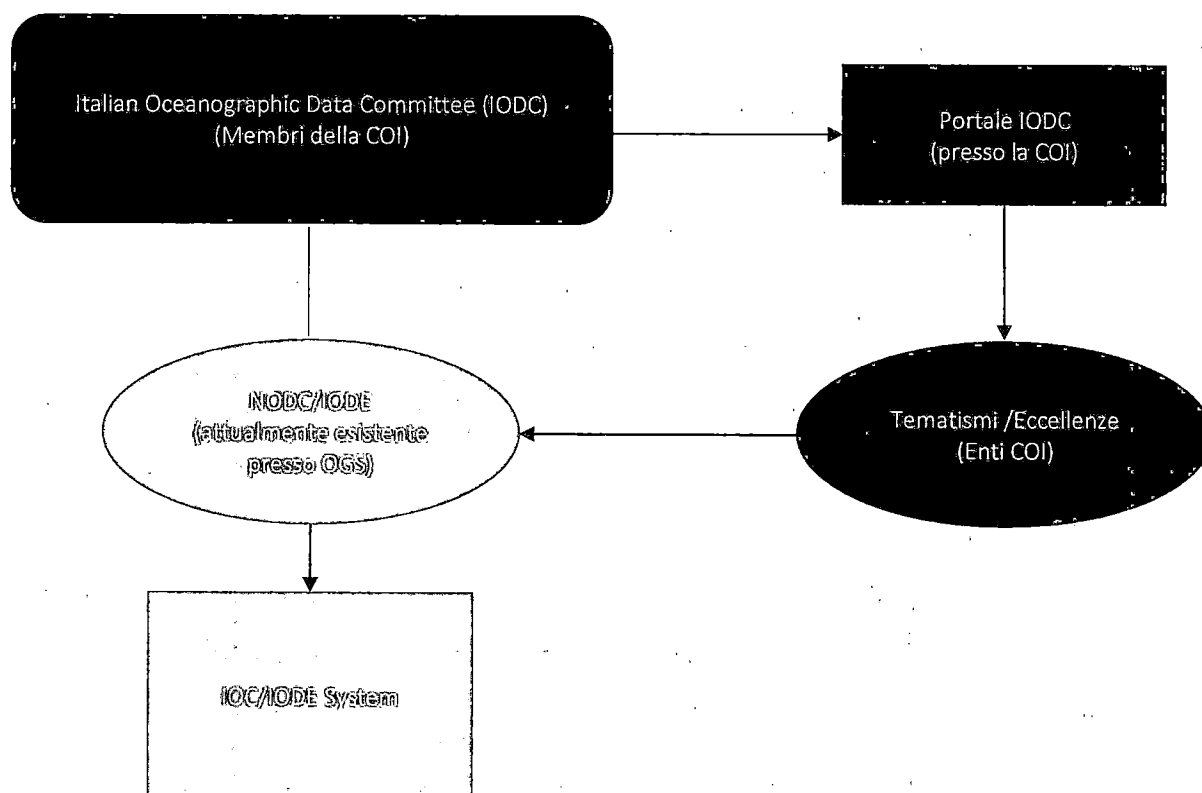
In order to manage the distributed architecture it is recommended to establish a National Oceanographic Data and Information Coordination Committee composed of all stakeholders involved in data collection and management. The tasks of the Committee should be: (i) to identify all ocean observation and research activities at the national level and their data management needs; (ii) to agree on the distribution of responsibilities for data management responsibilities, and; (iii) to ensure the use of standard methods by all facilities involved in oceanographic data and information management. It is recommended that the National Oceanographic Data and Information Coordination Committee meets at least once a year and elects a Chair to coordinate and monitor the activities of the Committee. In view of the increasing complementarities and application of similar system and technological solutions, it is recommended that the coordination committee deals with both oceanographic data management and information (libraries) management. *It is recommended that a*



national facility be assigned the role of IODE National Oceanographic Data Centre (NODC) and will form part of the IODE global network of NODCs.

La struttura nazionale proposta è riportata nello schema seguente, dove in azzurro sono evidenziati i nuovi elementi che si propone di sviluppare.

Al fine di rendere operativa questa struttura, che implica implicitamente la condivisione dei dati tra i rappresentanti dell'IODC, attraverso l'infrastruttura distribuita, questo documento necessita di avvallo da parte degli Enti appartenenti alla COI.



Data Policy

Obiettivo della Data Policy

Questo documento definisce la politica per l'accesso ai dati ed alle informazioni rese disponibili dal portale operativo presso il sito web della COI.

La Data Policy mira a trovare un equilibrio tra i diritti dei produttori dei dati e la necessità di condivisione e scambio libero, aperto e senza restrizioni. L'obiettivo finale è servire la comunità scientifica, le organizzazioni pubbliche e le agenzie ambientali, e facilitare la diffusione dei dati e delle informazioni, il loro accesso ed utilizzo.

Questa Data Policy si applica ai dati gestiti dagli Enti partecipanti al portale e che forniscono l'accesso ai dati gestiti nei sistemi distribuiti (cioè i dati possono essere custoditi su vari nodi geograficamente distribuiti ma comunque accessibili attraverso un portale unico).

Questa Data Policy è coerente con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale [1], con la direttiva INSPIRE [2], con i principi della Data Policy SeaDataNet [3], con i principi di IOC [4], ICES [5], WMO [6], GCOS [7], GEOSS [8] e CLIVAR [9].

Politica di utilizzo dei dati

La COI rende disponibili i dati liberamente e senza restrizioni. "**Liberamente**" significa a non più del costo di riproduzione e consegna, senza spese per i dati stessi. "**Senza restrizioni**" significa senza discriminazione nei confronti, ad esempio, gli individui, gruppi di ricerca, o nazionalità.

La COI rende i dati disponibili in modo tempestivo e facile per gli utenti, utilizzando strumenti di comunicazione all'avanguardia, ma rimane dipendente dal contributo di dati. Il portale è il punto focale per la diffusione.

In base alle diverse tipologie di informazioni, le condizioni di accesso variano:

- 1) meta-dati sono liberamente accessibili senza alcuna condizione.
- 2) i dati e prodotti richiedono:
 - a. registrazione,
 - b. accettazione dei **diritti di accesso** concessi in base al "**ruolo**" dell'utente.,

c. accettazione di una **licenza d'uso**.

Ruoli

I ruoli sono attribuiti dal gruppo di lavoro IODE. L'elenco dei ruoli si trova sulla lista C866 dei vocabolari SeaDataNet.

Licenza d'uso

1. Il licenziante concede al licenziatario una licenza non esclusiva e non trasferibile di recuperare e utilizzare dati e prodotti dal portale della COI in conformità con questa licenza.
2. Il recupero, tramite download elettronico, e l'uso dei dati e delle informazioni è gratuito, se non diversamente stabilito.
3. Indipendentemente dal fatto che i dati sono di qualità controllata o no, la COI e la fonte dei dati non accettano alcuna responsabilità per la correttezza e/o opportuna interpretazione dei dati. L'interpretazione deve seguire regole scientifiche ed è sempre responsabilità dell'utente. La corretta ed appropriata interpretazione dei dati è di esclusiva responsabilità degli utenti.
4. Gli utenti devono riconoscere le fonti di dati. Non è etico pubblicare dati senza la corretta attribuzione della sorgente. Qualsiasi persona che fa uso considerevole di dati deve comunicare con il produttore dei dati stessi ed eventualmente coinvolgerlo nella pubblicazione dei risultati.
5. Gli utenti non devono passare a terzi i dati o i prodotti della COI, senza previo consenso dalla fonte dei dati.
6. Gli utenti devono rispettare tutte le restrizioni sull'uso o la riproduzione dei dati. L'uso o riproduzione di dati a fini commerciali potrebbe richiedere la previa autorizzazione scritta da parte del fornitore dei dati.
7. Gli utenti sono pregati di informare il gruppo di lavoro IODE di eventuali problemi riscontrati con i dati forniti, allo scopo di correggere i dati alla sorgente dati. Questo feedback aumenterà la qualità dei dati.

Diritti di Accesso

I diritti di accesso ai dati e prodotti sono attribuiti dai fornitori per ogni unità in fase di inserimento nel portale. L'elenco dei diritti di accesso si trova sulla lista L08 (SeaDataNet Data Access Restriction Policies) dei vocabolari SeaDataNet, interamente riportata qui di seguito:

conceptid	prelabel	definition
CC	collection cost charge	A charge is made related to the cost of collecting the data.

FE	commercial charge	A charge significantly exceeding the cost of data collection and delivery is made for usage of the data.
LI	licence	Conditions of supply and usage of the data are specified in a formal agreement.
LS	SeaDataNet licence	Access to the data and usage are as specified in the SeaDataNet data policy and licence agreement
MO	moratorium	Data are initially restricted, but the access condition relaxes to academic or unrestricted once a specified period of time after an event (such as collection, publication, completion of QC procedures or project cessation) has elapsed.
NA	no access	Access to the data cannot be negotiated.
NC	distribution charge	A charge is made to cover the costs of delivering data to the user.
OG	organisation	The data are unrestricted to members of an organisation or a virtual organisation (such as project or cruise participants) but restricted to anybody else.
RS	by negotiation	The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation.
SR	academic	The data are freely available for research and education purposes. Usage acknowledgement is usually expected.
UK	unknown	The correct value is not known to and not computable by the creator of this information. However a correct value probably exists.
UN	unrestricted	The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required.

Bibliografia

- [1] Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC (<http://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm>).
- [2] INSPIRE Directive for spatial information in the Community (<http://inspire.jrc.it/home.html>)
- [3] SeaDataNet Data Policy (<https://www.seadatanet.org/Data-Access/Data-policy>)
- [4] IOC Data Policy (<http://ioc3.unesco.org/iode/contents.php?id=200>)
- [5] ICES Data Policy 2006 (https://www.ices.dk/Datacentre/Data_Policy_2006.pdf)
- [6] WMO Resolution 40 (Cg-XII; see <http://www.nws.noaa.gov/im/wmor40.htm>)
- [7] Implementation plan for the Global Observing System for Climate in support of the UNFCCC, 2004; GCOS – 92, WMO/TD No.1219.
- [8] Global Earth Observation System of Systems GEOSS 10-Year Implementation Plan Reference Document (Final Draft) 2005. GEO 204. February 2005.
- [9] CLIVAR Initial Implementation Plan, 1998; WCRP No. 103, WMO/TS No. 869, ICPO No. 14. June 1998.